

05/12/2024

Cerca  
RICERCA AV

## Istanza di pena sostitutiva: per il difensore serve una procura speciale

La richiesta di applicazione di una sanzione e/o pena sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell'imputato, deve provenire da quest'ultimo personalmente o, in mancanza, richiede il previo rilascio della procura speciale al proprio difensore. Lo ha chiarito la Suprema Corte, richiamando quanto recentemente stabilito anche con la Riforma Cartabia.

di La Redazione

Cass. pen., sez. VI, ud. 24 ottobre 2024 (dep. 4 dicembre 2024), n. 44360



La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in materia di **sanzioni sostitutive della pena detentiva** in un caso di reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., ha chiarito la *quaestio iuris* legata alla necessità del **previo rilascio in capo al legale di una procura speciale**, laddove la richiesta non sia presentata personalmente dal condannato.

Già in precedenza, la Cassazione aveva chiarito che per la natura di atto personalissimo della richiesta della sanzione sostitutiva **non si può prescindere dal consenso dell'imputato**, per cui in caso di richiesta proposta dal difensore non munito di procura speciale e di successivo accoglimento della stessa da parte del giudice, il provvedimento sarebbe nullo.

A tale orientamento - ricordano i Giudici - si è ispirato anche il legislatore con la **Riforma Cartabia**, prevedendo espressamente, con il d.lgs. 31/2024, quale indefettibile presupposto di ammissibilità dell'istanza in questione il consenso del condannato o la procura speciale al legale.

La Corte, con la pronuncia in esame, ha, dunque, enunciato il principio per cui «l'istanza di applicazione di una sanzione e/o pena sostitutiva – in quanto **atto personalissimo** dell'imputato – d...

**Cass. pen., sez. VI, ud. 24 ottobre 2024 (dep. 4 dicembre 2024), n. 44360**